

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n. 59 del 20.12.2012

Oggetto: Determinazione aliquote della imposta municipale propria per l'anno anno 2013.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa : si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1961, con decorrenza dal 28.12.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 059 Del 20.12.2012	Determinazione aliquote della imposta municipale propria per l'anno anno 2013.
--	---

Il venti dicembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca	X	
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Floris Mario		X
Montisci Vincenzo	X	
Floris Sonia		X
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Piras Vincenzo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni		X
Cherchi Gianluca	X	
Melis Mirco	X	
Orrù Daniela		X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco dà la parola all'Assessore al Bilancio sig. Ariu Federico, che dà lettura della seguente relazione: "In seguito ai risultati avuti dal versamento dell'acconto IMU, grazie al quale l'ufficio ha poi fatto le proiezioni del gettito per l'intero anno, abbiamo determinato le aliquote per il prossimo anno. In questi giorni è in discussione in Senato la possibilità di destinare l'intero gettito IMU ai Comuni. Purtroppo è l'ennesima volta e non sarà sicuramente l'ultima che ci troviamo di fronte a movimenti confusionari su questa nuova imposta. So di essere ripetitivo, ma non vi sarà momento in cui si parlerà di IMU e io non dimostrerò la mia contrarietà. L'ho già detto in altre occasioni, con questa nuova imposta il Comune è stato gravemente danneggiato, il Comune di Mogoro in seguito ai tagli dei trasferimenti subiti sulla base delle previsioni errate di quanto avrebbe dovuto incassare di IMU, ha perso oltre 100.000 € di trasferimenti statali. Così com'è questa IMU non dovrebbe

chiamarsi municipale perché il Comune determina solo ed esclusivamente quanto è disposto o è in grado di sacrificare del proprio bilancio. Nonostante questo le aliquote deliberate quasi un anno fa hanno dato ragione alle scelte che abbiamo fatto. L'aliquota dello 0,38 % sulla prima casa ha permesso al 60 % dei mogoresi di non pagare neanche un euro di imposta mentre l'aliquota dello 0,6 % sulle attività produttive e dello 0,5 %% sui terreni agricoli ha di fatto consentito di non incidere pesantemente come invece sarebbe accaduto tenendo l'aliquota dello 0,76 %. Nella delibera del 15 novembre scorso ci siamo impegnati per ridurre le aliquote quanto più possibile. Nel caso delle attività produttive questo non è stato possibile perché ancora non si sa cosa accadrà rispetto alla possibilità di lasciare l'IMU ai comuni. Infatti pare che il gettito resterà ai comuni escludendo quello derivante dai fabbricati di categoria D che sono poi gran parte di quelli presenti in zona artigianale. Quindi in questa situazione non ci sentiamo di modificare questa aliquota che va già incontro alle attività produttive. Mentre, è stata ulteriormente ridotta l'aliquota sulla prima casa dallo 0,38% allo 0,35%. Questo ci farà perdere 10.000 € o forse qualcosa in più ma sono risorse a cui rinunciamo volentieri per venire incontro ulteriormente a quel 40 % di mogoresi che ancora paga l'IMU sulla propria abitazione. La prima casa nella nostra cultura significa il sacrificio di una vita intera e noi è a queste persone, è a questo sacrificio di cui parlavo che vogliamo rivolgerci. Non mi dilungo ulteriormente su quanto abbiamo incassato anche perché rispetto alla discussione già fatta un mese fa non ci sono novità rispetto al dato preciso del gettito per l'intero 2012 di cui sapremo di più nelle prossime settimane. Per questi motivi le aliquote IMU che proponiamo per il 2013 sono:

- 0,35 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- 0,35 % per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,50 % per i terreni agricoli;
- 0,60 % per le unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive (attività artigianali, commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista);
- 0,96 % per gli immobili non contemplati nei precedenti punti.”

Il Consigliere Stefano Murrone evidenzia la riduzione al 3,5% dell'aliquota per la prima casa, nonostante le difficoltà in cui versano i bilanci degli enti locali; propone di ridurre allo 0,76% l'aliquota della seconda casa nel caso sia locata, evidenzia il tentativo di rendere più equa possibile una imposta iniqua.

Entra il Consigliere Sonia Floris ore 17.30

Il Consigliere Piras Vincenzo evidenzia che il peso dell'imposta nel Comune è stata meno pesante che in altri, ricorda la sua richiesta di avere dati per poter valutare le decisioni e ritiene insufficienti i dati inviati, che non danno la possibilità di valutare il dettaglio, ritiene che alcune cose vadano corrette: persone che devono trasferire la residenza in altro Comune per ragioni di lavoro, persone che stanno costruendo la prima casa per le quali il pagamento avviene sul valore del terreno; nel primo caso propone lo 0,5%, nel secondo caso propone fino all'abitabilità che l'imponibile sia quello minore fra i due calcolati con le due modalità; per le sale cinematografiche e teatrali propone lo 0,6% anziché lo 0,96% assimilandole alle altre attività produttive.

Il Consigliere Melis Ettore propone l'ulteriore riduzione dell'aliquota sulla prima casa allo 0,3% o allo 0,2%, per permettere che anche case con rendita superiore a 450 euro non paghino l'imposta.

Il Consigliere Cherchi Gianluca concorda sul fatto che l'imposta è una patrimoniale che colpisce i poveri che non hanno reddito, chiede chiarimenti sulla diminuzione di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota sulla prima casa. Il Sindaco Broccia Sandro evidenzia che la riduzione è stata indicata dall'ufficio tributi e che non c'è al riguardo una relazione agli atti. Il Consigliere Cherchi Gianluca ritiene che lo sforzo per la prima casa non sia sufficiente e che non si possa fare di più.

Il Consigliere Montisci Vincenzo concorda sul fatto che l'imposta sia ingiusta, perché applicata in maniera non progressiva, come invece prevede la Costituzione, e per come è stata applicata, con una quota a favore dello Stato che ne aveva necessità per risanare il bilancio; sulle proposte del Consigliere Piras Vincenzo, evidenzia che la prima proposta non è prevista dalla legge sull'IMU; sulla seconda, dal momento che non si sa il fabbricato, non essendo accatasto, che rendita avrà e di qui la difficoltà del calcolo differenziale; per i cinema e teatri ritiene che vadano compresi nelle attività produttive; circa le osservazioni del Consigliere Melis Ettore, ritiene che sia difficile stabilire l'imposta se il fabbricato non è accatastato; sulla proposta del Consigliere Cherchi del taglio allo 0,3% per la prima casa, ricorda che l'aliquota dovrebbe essere progressiva in base al reddito.

Il Sindaco Broccia Sandro riepiloga le proposte di emendamenti, evidenziando che occorre approfondire la necessità di eventuali modifiche al regolamento di applicazione dell'imposta e propone una sospensione di 10 minuti per fare chiarezza. La proposta viene approvata all'unanimità.

Alla ripresa vengono riepilogate le seguenti proposte di emendamento:

- proposta 1 Murrone Federico: per le abitazioni diverse dalla prima casa affittate a canone moderato e con regolare contratto riduzione dallo 0,96% allo 0,76%;
- proposta 2 Piras Vincenzo: i fabbricati già adibiti ad abitazione principale da cittadini mogoresi che per ragioni di lavoro abbiano dovuto trasferire la residenza in altre località distanti più di 50 km. dal paese e ricadenti entro i confini nazionali e che non posseggano né loro né gli altri componenti del nucleo familiare altre case su tutto il territorio italiano sono assoggettati all'aliquota dello 0,5% a condizione che gli stessi non risultino locati;
- proposta 3 Piras Vincenzo: i proprietari di fabbricati di nuova costruzione da adibire a residenza come prima casa ultimati ma non ancora abitabili in quanto privi di allacci per le utenze nelle more del completamento delle pratiche per l'abitabilità potranno optare tra la base imponibile dell'immobile classificato come prima casa (rendita presunta) e l'imposta calcolata sul valore dell'area fabbricabile su cui sorge l'immobile;
- proposta 4 Piras Vincenzo: le unità immobiliari adibite a sale cinematografiche e teatrali o di proprietà di associazioni culturali sportive assistenziali, e simili senza fini di lucro sono assoggettate all'aliquota dello 0,6% in quanto assimilabili alle categorie produttive e alle libere professioni;
- proposta 5 Melis Ettore: sulle aree edificabili oggetto di concessione edilizia e fino alla scadenza della medesima per la costruzione di prima casa riduzione aliquota da 0,96% a 0,76% sino alla data dell'accatastamento;
- proposta 6 Melis Ettore: riduzione aliquota prima casa dallo 0,38% allo 0,3% o allo 0,2%.

Entra il Consigliere Floris Mario alle ore 18.14

Prende la parola l'Assessore Ariu, il quale sottolinea che se si fosse trattato di una vera patrimoniale i poveri non avrebbero dovuto pagare nulla, che anche la Giunta non ha avuto disposizione uno studio sulle aliquote preliminarmente alla proposta; invita il Consigliere

Piras Vincenzo a ritirare la proposta; sottolinea la difficoltà a ridurre le aliquote per evitare perdite di gettito e quindi ridurre la capacità di finanziamento del bilancio.

Si procede quindi alla votazione sulle proposte di emendamento, con il seguente esito:

- *sull'emendamento 1 Murrioni: viene approvato con voti favorevoli n. 15, nessun contrario, nessun astenuto;*
- *sull'emendamento 2 il Sindaco propone il ritiro; il Consigliere proponente Piras Vincenzo acconsente al ritiro, a condizione che ci sia l'impegno generico a riesaminare l'argomento prima dell'approvazione del bilancio; il Sindaco assicura l'impegno;*
- *sull'emendamento 3 il Sindaco espone l'impossibilità di prenderlo in considerazione dal punto di vista tecnico; il Consigliere proponente Piras Vincenzo chiede, in alternativa, che sia esaminata la possibilità di inserire queste tipologie fra i fabbricati inagibili; in senso contrario intervengono gli Assessori Cau e Scanu; il Consigliere Piras Vincenzo conferma il ritiro, pur prendendo atto della complessità della fattispecie.*
- *sull'emendamento 4 il Consigliere Melis Ettore ritiene abbia influenza sul regolamento; il Sindaco comunica che il parere dell'ufficio tributi è favorevole; viene approvato con voti favorevoli n. 15, nessun contrario, nessun astenuto;*
- *sull'emendamento 5 il Sindaco espone la impossibilità di prenderlo in considerazione dal punto di vista tecnico; il Consigliere Melis Ettore conferma il ritiro, in quanto la materia è di natura regolamentare;*
- *sull'emendamento 6: viene respinto con n. 3 voti favorevoli (Melis Ettore, Cherchi Gianluca, Melis Mirco) e contrari n. 12 (Broccia Sandro, Orrù Luca, Ariu Federico, Cau Donato, Scanu Maria Cristiana, Floris Sonia, Murrioni Stefano, Broccia Luisa, Sanna Francesco, Floris Mario, Piras Vincenzo, Montisci Vincenzo).*

IL CONSIGLIO

Viste le seguenti normative:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'imposta municipale propria con decorrenza 01/01/2012;
- l'art. 13 del d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011, che attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, che stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 13, commi 6 - 7 - 8 - 9, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede le seguenti aliquote:
 1. aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
 2. aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

3. aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994), con possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1%.

Considerato che:

- è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986, nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società o di immobili locati;
- l'art. 13, comma 11, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, dispone: *“È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”*

Valutati gli effetti che le norme producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti e in particolare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, dei servizi di primaria generale utilità alla popolazione.

Considerato che l'Amministrazione Comunale non ha ancora a disposizione i dati definitivi sull'introito IMU per l'anno 2012.

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano anche:

- alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992 (persone che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili nel matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale);
- alla fattispecie di cui all'art. 3, comma 56, della legge 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

Considerato che la Giunta Comunale propone di confermare le aliquote deliberate per il 2012, tranne che per l'abitazione principale per la quale propone la riduzione dallo 0,38% allo 0,35%, con una riduzione del gettito complessivo rispetto al 2012 stimata in circa € 10.000.

Visto il regolamento di applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 23.02.2012.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Melis Ettore, Cherchi Gianluca, Melis Mirco)

DELIBERA

Di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

- a) 0,35% immobili utilizzati per abitazioni principali e relative pertinenze; immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- b) 0,20% fabbricati rurali ad uso strumentale;
- c) 0,50% terreni agricoli;
- e) 0,60% immobili utilizzati per attività produttive (artigianali, commerciali, industriali, libere professioni);
- f) 0,76% abitazioni diverse dalla prima casa, affittate a canone moderato con regolare contratto;
- g) 0,96% immobili non previsti nei punti precedenti.

Di stabilire per l'anno 2013 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze:

- € 200,00 complessivi a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare € 400,00; la detrazione si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Entra il Consigliere Orrù Daniela 18.55

Esce il Consigliere Sonia Floris ore 18.55

Esce il Consigliere Murrone alle ore 18.55 e rientra alle ore 19.03.